

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 16 ottobre 1981, n. 461.

(Conferma T.A.R. Lazio - II Sezione, 5 novembre 1980, n. 930).

È legittima la deliberazione della Commissione elettorale comunale, adottata in sede di autotutela dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 21 del d.P.R. 570/1960 (articolo abrogato; la materia è ora disciplinata dall'art. 6 della legge 95/1989), con la quale viene sostituito uno scrutatore in situazione di incompatibilità, poiché tali termini hanno natura meramente ordinatoria e non perentoria.

Omissis. Né può ritenersi che la Commissione al momento della nomina degli scrutatori fosse carente di potere stante la scadenza dei termini previsti dall'art. 21 del T.U. n. 570 del 1960.

Tali termini, come rettamente hanno osservato i primi giudici, sono meramente ordinatori.

Essi sono volti a garantire una sollecita esecuzione da parte della Commissione elettorale dell'incombente relativo alla nomina degli scrutatori, nomina per la cui omissione non è peraltro prevista alcuna sanzione, essendo solo conferito al presidente del seggio elettorale un potere sostitutivo di nomina tra gli elettori in caso di mancata designazione degli scrutatori (art. 47 T.U. n. 570 del 1960).

Dal coordinato congegno legislativo ora richiamato discende dunque la mancanza di ogni perentorietà degli anzidetti termini, e dovendosi pertanto ritenere che la Commissione elettorale nella specie non abbia perduto il potere di nomina degli scrutatori, gli atti da essa compiuti debbono ritenersi legittimi, con la conseguenziale conferma della impugnata sentenza.

Omissis.